



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accettazione e gli adempimenti conseguenti a donazioni di modico valore devolute da terzi (società, associazione e/o privato cittadino) a beneficio dell'Azienda.

La regolamentazione dell'attività dell'accettazione di liberalità si prefigge lo scopo di recepire risorse economiche e patrimoniali che saranno utilizzate per fini istituzionali.

Tra i fini istituzionali vi sono l'acquisizione di beni e servizi, il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, le campagne di comunicazione istituzionale, di informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini e utenti, le attività connesse con la customer satisfaction, nonché la riduzione di spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio previsionale.

ART.2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento per "**donazione**" si intende l'istituto della donazione disciplinato dal Codice Civile (Libro secondo - titolo V delle donazioni - Capo III); in particolare si richiamano:

- le "**donazioni non di modico valore**" (art. 782 del C.C.), che per essere considerate valide devono essere fatte, pena la nullità, attraverso atto pubblico, specificando nell'atto della donazione il relativo valore;
- le "**donazioni di modico valore**" (art. 783 del C.C.) (di particolare rilevanza per quanto qui interessa), che hanno per oggetto beni mobili e sono valide anche in assenza di atto pubblico. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

ART.3 - DONAZIONE DI "MODICO VALORE"

Secondo la definizione di cui all'art. 783 C.C., la donazione di "modico valore" consiste nell'atto di liberalità del donante di voler donare beni (denaro o beni materiali) di valore tale da non diminuire in modo apprezzabile il patrimonio del donante. A tale riguardo si intendono rientranti nella tipologia della donazione di modico valore tutti quei beni donati da persone fisiche con valore non superiore ad €. 5.000,00 (euro cinquemila) iva esclusa, ovvero non superiore ad €. 40.000,00 (euro quarantamila) iva esclusa se proposti in donazione da persone giuridiche, onlus, società, fondazioni, associazioni, consorzi. Ai sensi del presente regolamento, si definiscono comunque di modico valore le donazioni in cui il donante espressamente dichiara che, in rapporto alle proprie condizioni economiche, la donazione non diminuisce in modo apprezzabile il suo patrimonio e/o nel caso in cui la somma derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti.

La proposta di donazione deve essere presentata mediante l'utilizzo della modulistica allegata sotto la lettera "A", e dovrà essere inviata alla Direzione Generale.

Sono consentite donazioni di beni o di somme di denaro vincolate all'acquisto di determinate attrezzature/apparecchiature, soltanto se vi sia un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo e servizi di assistenza e qualora i beni rientrino negli atti di programmazione aziendale.

Quando sia manifestata l'intenzione di donare denaro e l'Azienda intenda destinarlo all'acquisto di un bene specifico, può essere richiesto al donante di donare direttamente il bene individuato,

considerato che questo accresce il valore della donazione perché consente all'Azienda di risparmiare i costi della procedura di acquisizione e di accelerare il tempo dell'acquisizione. In tal caso è lecita la consulenza degli esperti dell'Azienda al donante nell'individuazione del bene, se richiesta dal donante stesso.

La procedura di donazione, quando si tratti di beni diversi dal denaro, può considerarsi conclusa solo con l'esito positivo del collaudo del bene, cui farà seguito la stipulazione del relativo contratto di donazione.

ART. 4 TIPOLOGIE DI DONAZIONE

Le donazioni disciplinate dal presente regolamento possono riguardare denaro e beni materiali (apparecchiature medicali, beni non medicali e attrezzature sanitarie).

ART. 5 DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

Soggetto titolare\destinatario della donazione è la ASL Medio Campidano, non le singole strutture organizzative aziendali.

L'Azienda può accettare donazioni a seguito di una valutazione multidisciplinare che tenga conto in linea di massima dei seguenti criteri:

- finalità lecita della donazione;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Ente;
- sostenibilità degli effetti della donazione sia in termini economici che organizzativi:
 - in termini economici, facendo riferimento, in particolare, ai costi nel ciclo di vita, quindi comprendente oneri derivanti dai costi di manutenzione, di installazione e di altri servizi rispetto all'entità della donazione stessa, nonché ai consumi, ai rifiuti prodotti;
 - in termini organizzativi, facendo riferimento ai costi/alle economie indotte, ad esempio di personale;
- necessità e congruità dell'oggetto, rispetto, principalmente, ai fabbisogni operativi nel caso di donazioni di beni e di strumentazione;

L'Azienda si riserva di rifiutare (motivando per iscritto) qualsiasi donazione qualora non rispondente ai criteri di cui sopra e comunque quando la donazione:

- sia contraria all'etica;
- possa creare una lesione dell'immagine dell'Azienda;
- implichi un conflitto di interessi tra l'Azienda e il donante;
- costituisca un vincolo ritenuto non accettabile in ordine al successivo acquisto di beni (ad esempio, materiale di consumo, ricambi, prodotti in esclusiva) o all'acquisizione di servizi (ad esempio, contratti di manutenzione).

Le donazioni possono essere:

- condizionate, cioè sottoposte a vincoli di destinazione;
- non condizionate, quando non è apposto alcun vincolo circa l'utilizzo della donazione.

L'Azienda si riserva di valutare l'accettabilità di donazioni condizionate (incluso il vincolo di destinazione) a sua totale discrezione.

In mancanza di vincoli e/o condizioni da parte del donatore, rispetto alla destinazione del bene, del

servizio o del denaro (donazioni liberali non finalizzate), l'Azienda destinerà la donazione al fine istituzionale ritenuto prioritario.

ART. 6- PROCEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

La gestione ed il controllo del procedimento di accettazione di donazione di beni mobili e di somme di denaro sono di competenza della SC Acquisti. Alla suddetta Struttura spetta, in particolare, il procedimento di accettazione che si concretizza nelle seguenti fasi:

a. preparazione degli atti istruttori, quali la ricezione delle proposte e la raccolta dei pareri previsti dal successivo art.7). Compiuta l'istruttoria ed acquisiti i pareri, prima di proporre il provvedimento di accettazione della proposta di donazione, la SC Acquisti chiede una valutazione alla Direzione Aziendale, corredando la richiesta di tutti gli atti istruttori eseguiti. La Direzione Aziendale valuta anche la sussistenza o meno dell'ipotesi di conflitto di interessi avvalendosi, se necessario, del supporto delle Strutture ritenute utili a tal fine;

b. la predisposizione degli atti necessari all'espletamento del procedimento di cui trattasi (proposta di deliberazione);

c. comunicazione, previa adozione della deliberazione aziendale, dell'avvenuta accettazione al Dipartimento/Servizio interessato e alla Struttura destinataria della donazione, nonché, a seconda dell'oggetto della donazione, alle Unità operative interessate per gli adempimenti conseguenziali.

I beni donati vengono inventariati dall'Azienda nell'apposito registro.

Il procedimento di accettazione delle donazioni dovrà concludersi:

- entro 60 giorni per le donazioni di beni di modico valore (entro 30 giorni per le donazioni di denaro) dalla data di arrivo della richiesta scritta;
- entro 90 giorni per le donazioni di beni non di modico valore (entro 60 giorni per le donazioni di denaro) dalla data di arrivo della richiesta scritta.

ART.7 - PARERI

I pareri sono richiesti dalla SC Acquisti e sono resi per iscritto dalle seguenti strutture:

- Tecnico-Logistico e Patrimonio: il parere viene richiesto in caso di donazioni aventi ad oggetto beni che necessitano di verifiche statiche e utenze Elettriche/Termoidrauliche, per Apparecchiature non medicali e non Informatiche e deve essere espresso sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene;
- Ingegneria Clinica Ares: il parere viene richiesto in caso di donazioni aventi ad oggetto Apparecchiature Medicali e deve essere espresso sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene;
- ICT Ares: il parere viene richiesto in caso di donazioni aventi ad oggetto Apparati telefonici, Apparecchiature Informatiche e/o Software e deve essere espresso sulla conformità dell'apparecchiatura al progetto di informatizzazione aziendale;
- Servizi Farmaceutici Aziendali: il parere viene richiesto in caso di donazioni aventi ad oggetto il materiale di consumo e deve riguardare la sua congruità e correttezza.

E' in facoltà della competente SC Acquisti prescindere dalla richiesta di pareri in caso di beni recanti un valore commerciale dichiarato non superiore ad €. 1.000,00 (mille euro). Tale circostanza non rappresenta, tuttavia, un fatto assoluto, essendo salva, in ogni caso, la possibilità di dare avvio all'istruttoria mediante l'acquisizione dei pareri ritenuti necessari anche in presenza di siffatto bene (di modico valore), qualora la tipologia e la natura del bene donato ne evidenzino l'opportunità. Tale



donazione viene accettata con determina dirigenziale del Responsabile della SC Acquisti.
I pareri previsti dal presente articolo devono essere trasmessi alla SC Acquisti entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.